

PROCEDURA DI NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI

Procedura operativa da applicare qualora un incaricato del trattamento verifichi o abbia sospetto di una violazione dei dati personali.

La presente procedura potrà essere soggetta ad eventuali aggiornamenti. La versione aggiornata è sempre disponibile all'indirizzo: <http://www.uniroma3.it/privacy/>.

Sommario

1. NOTIFICA AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2
2. NOTIFICA AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	2
3. NOTIFICA AGLI INTERESSATI	3

1. NOTIFICA AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

1. Qualora si verifichi una violazione dei dati personali, l'incaricato del trattamento coinvolto informa tempestivamente e con qualsivoglia mezzo il proprio responsabile interno del trattamento e/o il responsabile della protezione dei dati subito dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Inoltre, l'incaricato del trattamento è contestualmente tenuto ad inviare al responsabile della protezione dei dati una e-mail, contrassegnata come urgente, avente il seguente oggetto: "URGENTE – VIOLAZIONE DATI PERSONALI [NOME UFFICIO]". Tale comunicazione è dovuta in ogni caso, a prescindere che il responsabile della protezione dei dati sia già stato informato o meno.
2. L'email deve contenere una descrizione quanto più possibile dettagliata di:
 - a. natura della violazione
 - b. tipologie di dati e interessati coinvolti
 - c. indicazione della portata della violazione (in termini numerici)
 - d. misure eventualmente adottate
3. Il responsabile della protezione dei dati provvede a convocare, se necessario, una riunione con gli interlocutori interessati al fine di acquisire maggiori informazioni ed eventualmente decidere le azioni successive.

2. NOTIFICA AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'Università notifica la violazione all'Autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, salvo che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Il titolare del trattamento adotta i provvedimenti del caso sentito il parere del Direttore Generale, del Dirigente competente a seconda degli uffici coinvolti dalla violazione e del responsabile della protezione dei dati.
2. I soggetti sopra elencati valutano le azioni da intraprendere tenuto conto delle indicazioni fornite dalle competenti strutture informatiche (se del caso) e dai risultati dell'indagine interna condotta dal responsabile della protezione dei dati ai sensi del Regolamento di Ateneo.
3. Qualora la notifica al Garante non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.
4. La notifica all'Autorità di Controllo deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. descrivere la natura della violazione compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
 - b. comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
 - c. descrivere le probabili conseguenze della violazione;
 - d. descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
5. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni devono essere fornite in fasi successive senza ritardo.

3. NOTIFICA AGLI INTERESSATI

1. Quando la violazione presentare potenzialmente un rischio elevato per i diritti e le libertà degli Interessati, l'Università comunica la violazione all'interessato, anche in questo caso senza ingiustificato ritardo.
2. La comunicazione all'interessato descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione e contiene almeno le seguenti informazioni e misure:
 - a. l'indicazione del nome e i dati di contatto del soggetto interno all'Università presso cui è possibile ottenere più informazioni sull'incidente;
 - b. una descrizione delle probabili conseguenze della violazione;
 - c. la descrizione delle misure adottate, o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento, per porre rimedio alla violazione e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
3. Non è richiesta la comunicazione all'interessato in questione se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - a. siano state attuate le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
 - b. siano state successivamente adottate misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli Interessati;
 - c. detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, l'Università deve procedere a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analogo efficacia.
4. I soggetti di cui al paragrafo 2.1 valutano la sussistenza delle circostanze per le quali non è necessario notificare agli interessati l'avvenuta Violazione.